

I BENI IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI DELLA EX ZONA B DEL TLT DAL TRATTATO DI PACE AL PROCEDIMENTO DI DENAZIONALIZZAZIONE

TIZIANO SOŠIĆ
Avvocato
Pola

CDU 316.4:332+341(497.4/.5-3Istria)“1947/2002”
Saggio scientifico originale

RIASSUNTO: Nella prima parte del saggio, l'autore analizza il contesto storico in cui si sono svolti i negoziati italo-jugoslavi, come pure i contenuti relativi ai diversi trattati internazionali che si riferiscono alla Zona B, con lo scopo di evidenziare le diverse posizioni relative alla delicata questione della sovranità su tale zona, sullo sfondo dei difficili negoziati svoltisi in tal senso.

Nella seconda parte, l'autore presenta in modo semplice, ma esaustivo, quello che era lo status dei beni immobili dei cittadini italiani situati nella Zona B nelle diverse fasi storiche, e spiega le modalità con cui le autorità jugoslave hanno provveduto a nazionalizzare tali beni. A tale scopo un particolare accento viene dato al modo con cui i trattati internazionali, da un lato, e la giurisprudenza e la prassi amministrativa jugoslave, dall'altro, hanno attuato la nazionalizzazione in questione. Inoltre, l'autore si sofferma su un argomento di particolare attualità, vale a dire l'analisi del processo di denazionalizzazione che è in corso nella Repubblica di Croazia, in base alla Legge sugli indennizzi per i beni sottratti durante il governo comunista jugoslavo. Tale legge è interessante soprattutto per la novità introdotta con la Legge di modifica e di emendamento alla citata legge, che, attuando la decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, ha abrogato il divieto precedentemente disposto con cui era impedito ai cittadini privi di cittadinanza croata di partecipare al procedimento di denazionalizzazione.

1. Contesto storico della questione della sovranità sulla Zona B del TLT e della determinazione del confine tra Jugoslavia e Italia

1.1. Il Trattato di pace con l'Italia

Il Trattato di pace con l'Italia fu stipulato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le «Potenze Alleate ed Associate»¹, da un lato, e l'Italia, dall'altro, ma entrò in

¹ Nella parte introduttiva del Trattato si determinava che le «Potenze Alleate ed Associate» erano: l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, la Federazione del Sud Africa e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.

vigore il 15 settembre 1947. In forza dell'articolo (art.) 11 del Trattato, l'Italia cedeva in piena sovranità alla Jugoslavia i territori dettagliatamente indicati nell'Allegato I², che possiamo grossomodo indicare nel territorio dell'Istria fino al fiume Quieto, Fiume, Zara, le isole del Quarnero e l'isola di Pelagosa; essi erano considerati "territori ceduti"³. In conformità alla disposizione di cui sopra, il 15 settembre 1947, ovvero con il giorno dell'entrata in vigore del Trattato, nei "territori ceduti" entravano in vigore la Costituzione della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia (RFPJ), la Costituzione della Repubblica Popolare di Croazia e tutte le altre disposizioni legislative federali e repubblicane della RFPJ.

Per la vastità del tema, questo articolo non tratterà la questione dei beni abbandonati nei "territori ceduti", bensì affronterà il tema specifico della ex "Zona B" del Territorio Libero di Trieste (TLT).

Una disciplina diversa fu infatti riservata dal Trattato di pace al territorio a nord del fiume Quieto, definito Territorio Libero di Trieste⁴, ovvero alle sue due zone denominate "Zona A" e "Zona B"⁵.

In forza all'art. 21, punto 1 del Trattato veniva costituito il Territorio Libero di Trieste, mediante determinazione del suo territorio e mediante esplicito riconoscimento internazionale da parte delle Potenze Alleate ed Associate, tra cui pure la RFPJ, da un lato, e l'Italia, dall'altro. Oltre all'esplicito riconoscimento del costituendo Stato, le parti contraenti il Trattato convenivano che la sua integrità ed indipendenza dovessero essere "assicurate" dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.


Nel seguente punto 2 dell'art. 21, si stabiliva esplicitamente la cessazione della sovranità italiana sulla zona costituente il TLT con l'entrata in vigore del Trattato, ovvero il 15 settembre 1947. In tale data, dunque, si poneva fine alla

² L'Allegato I raffigura tali territori.

³ La dottrina giuridica, la giurisprudenza e la prassi amministrativa nella ex Jugoslavia, ma pure oggi in Croazia, utilizzano per indicare i territori sopracitati la denominazione «territori annessi» («pripojena područja»), anche se nella versione serbo – croata ufficiale del Trattato di pace, depositata nella Biblioteca del Sabor della Repubblica di Croazia (Parlamento croato), tali territori sono indicati come «territori ceduti» («ustupljena područja»). Indipendentemente dal termine utilizzato, va fatto notare al lettore che in entrambi i casi trattasi dei territori ceduti in forza all'art. 11 del Trattato di pace.

⁴ Il volume del prof. Manlio UDINA, *Gli accordi di Osimo – Lineamenti introduttivi e testi annotati*, Trieste, prima edizione 1979, riveste primaria rilevanza per completezza di analisi, richiamo a fonti legislative e giurisprudenziali nazionali ed internazionali. Trattasi di testo analitico che comprende non soltanto gli accordi di Osimo, ma pure tutte le fasi relative alla c.d. «questione di Trieste». La fonte citata è di basilare importanza per la ricostruzione delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali italiane in relazione soprattutto alle questioni inerenti la sovranità italiana sulle due zone del Territorio Libero di Trieste.

⁵ L'art. 21 del Trattato di pace stabilisce che il TLT consiste «nell'area che giace fra il Mare Adriatico ed i confini definiti negli artt. 4 e 22 del presente Trattato».



Riproduzione della prima pagina del Trattato di Pace tra l'Italia e la Jugoslavia del 1947 in lingua inglese e italiana

sovranità italiana su quasi tutta la Venezia Giulia che era stata, a suo tempo, sottoposta a sovranità italiana in seguito alla sua partecipazione alla prima guerra mondiale assieme alle Potenze Alleate ed Associate, e ciò in base al Trattato di pace di St. Germain del 10 settembre 1919, ed in base al Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, stipulato tra Italia e Jugoslavia, per quanto riguarda Zara, Lagosta ed alcune isole dalmate.

Indipendentemente dalla chiarezza della disposizione del Trattato di pace sopraindicata sulla questione della cessione, ovvero della permanenza della sovranità italiana sulla “Zona B” del TLT, vi furono delle interessanti discussioni e diverse prese di posizioni in seno alla dottrina internazionalistica italiana, come pure nella giurisprudenza ordinaria ed amministrativa. Secondo una tesi dottrinale minoritaria⁶, a prescindere dalla disposizione menzionata del Trattato, vi sarebbe rimasta una presunta permanenza della sovranità italiana nella forma di un “nudum jus” sulla “Zona B” dell’area, già destinata a formare il TLT, ma sottoposta dalla Jugoslavia ad occupazione militare, consentita dagli alleati britannico-statunitensi nella fase armistiziale, e ad occupazione militare convenzionale a seguito del Trattato di pace, in attesa della costituzione effettiva del suddetto Territorio Libero⁷. Inizialmente tale tesi aveva avuto il sostegno di gran parte

⁶A.E. CAMMARATA, “All’Italia la sovranità su Trieste”, *Foro Italiano*, 1950, IV, 1-4.

⁷M. UDINA, *op. cit.*, pp. 22 – 23, nota 4.

della giurisprudenza italiana⁸, come pure dal Consiglio di Stato⁹, quale massimo organo di giustizia amministrativa dello Stato Italiano.

È opportuno, comunque, sottolineare che la tesi prevalente della dottrina internazionalistica italiana concordava con la tesi del prof. Manlio Udina¹⁰, secondo il quale l'Italia aveva ceduto la sua sovranità sulla "Zona B" il 5 ottobre 1954, con l'entrata in vigore del Memorandum d'Intesa di Londra, considerando che tale fatto era stato, solamente, confermato con l'art. 1 del (successivo) Trattato stipulato tra la RSFJ¹¹ e l'Italia a Osimo, il 10 novembre 1975¹².

La Jugoslavia aveva, a sua volta, adottato, in base al Memorandum, la Legge sull'entrata in vigore della Costituzione, della Leggi e degli altri atti legislativi sul territorio sul quale era estesa l'amministrazione civile della RSF di Jugoslavia.¹³ In base a tale legge, la Jugoslavia aveva sostanzialmente esteso la propria amministrazione civile sulla Zona B del TLT. Dal 5 ottobre 1954, su tale zona era entrato in vigore l'ordinamento giuridico jugoslavo, con alcune eccezioni. Sul tema specifico del Memorandum vi sarà più approfondita analisi al punto 2. di questo scritto.

Continuando nella disamina delle disposizioni del Trattato di pace, bisogna notare che questi, nell'art. 21 punto 3, disciplinava un regime provvisorio di governo per il TLT, provvedendo che, dal momento in cui la sovranità italiana avesse cessato di esistere su tale zona, ovvero il 15 settembre 1947, il TLT sarebbe stato governato in conformità ad uno "Strumento per il regime provvisorio", redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Tale Strumento doveva rimanere in vigore fino alla data in cui il Consiglio di Sicurezza avesse determinato l'entrata in vigore dello Statuto Per-

⁸ Cassazione, Sezioni un. Civ., 15 giugno 1951, n. 558, *Foro It.*, 1951, I, 281 ss.

⁹ Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 dicembre 1961, n. 24, *Foro It.*, 1962, I, ss.

¹⁰ Professore emerito dell'Università di Trieste e Membre de l'Institut de Droit International.

¹¹ In forza alla riforma costituzionale jugoslava e delle singole repubbliche costituenti tale federazione del 1974, la Jugoslavia ha modificato la sua forma di stato trasformandosi da stato unitario - semi federale in uno stato «quasi confederale», come indicato dalla dottrina jugoslava allora maggioritaria. Per questo motivo dal 1974 in poi, come riferimento ufficiale per la Jugoslavia è utilizzato il termine di «Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia».

¹² Posizione condivisa dalla giurisprudenza, in tal senso: Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ. 9 luglio 1977, n. 3062; pure le decisioni seguenti: Cass. 18 settembre 1961, n. 2026 in «*Foro It.*», 1961, I, 1618, Consiglio di Stato, IV Sez. N. 5, 16 gennaio 1962, I, p. 33; Tribunale Trieste 20 novembre 1965, in «*Giurisprudenza Italiana*», 1966, II, pp. 257 e ss., Tribunale Roma, 22 aprile 1968 in «*Giur. It.*», 1968, II, pp. 457 e ss.

¹³ "Zakon o važenju Ustava, Zakona i drugih saveznih pravnih propisa na teritoriju koji je međunarodnim sporazumom proširena civilna uprava FNRJ", *Službeni list FNRJ* 45/54.

<p style="text-align: center;">2.</p> <p style="text-align: center;">MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENTS OF ITALY THE UNITED KINGDOM, THE UNITED STATES AND YUGOSLAVIA REGARDING THE FREE TERRITORY OF TRIESTE¹</p> <p style="text-align: center;">London, 5th October 1954</p> <p>1. Owing to the fact that it has proved impossible to put into effect the provisions of the Italian Peace Treaty relating to the Free Territory of Trieste, the Governments of the United Kingdom, the United States and Yugoslavia have maintained since the end of the war military occupation and government in Zones A and B of the Territory. When the Treaty was signed, it was never intended that these responsibilities should be other than temporary and the Governments of Italy, the United Kingdom, the United States and Yugoslavia, as the countries principally concerned, have recently consulted together in order to consider how best to bring the present unsatisfactory situation to an end. As a result have agreed upon the following practical arrangements.</p> <p>2. As soon as this Memorandum of Understanding has been initialled and the boundary adjustments provided by it have been carried out, the Governments of the United Kingdom, the United States and Yugoslavia will terminate military government in Zones A and B of the Territory. The Governments of the United Kingdom and the United States will withdraw their military forces from the area north of the new boundary and will relinquish the administration of that area to the Italian Government. The Italian and Yugoslav Governments will forthwith extend their civil administration over the area for which they will have responsibility.</p> <p>3. The boundary adjustments referred to in paragraph 2 will be carried out in accordance with the map of Annex I.² A preliminary demarcation will be carried out by representatives of Allied Military Government and Yugoslav Military Government as soon as this Memorandum of Understanding has been initialled and in any event within three weeks from the date of initialling. The Italian and Yugoslav Governments will immediately appoint a Boundary Commission to effect a more precise demarcation of the boundary in accordance with the map at Annex I.</p>	<p style="text-align: center;">2.</p> <p style="text-align: center;">MEMORANDUM D'INTESA TRA I GOVERNI D'ITALIA, DEL REGNO UNITO, DEGLI STATI UNITI E DI JUGOSLAVIA, RELATIVO AL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE¹</p> <p style="text-align: center;">Londra, 5 ottobre 1954</p> <p>1. In vista del fatto che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di Pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e governo militare nelle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato fu firmato non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali Paesi principalmente interessati, si sono recentemente consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all'attuale insoddisfacente situazione. A seguito di che essi si sono messi d'accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.</p> <p>2. Non appena il presente Memorandum d'Intesa sarà stato parafato e le rettifiche alla linea di demarcazione da esso previste saranno state eseguite, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia potranno terminare il governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le loro forze armate dalla zona a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l'amministrazione di tale zona al Governo italiano. I Governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità.</p> <p>3. Le rettifiche della linea di demarcazione, di cui al paragrafo 2, verranno eseguite in conformità con la carta di cui all'Allegato I.² Una demarcazione preliminare sarà eseguita da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo Militare Jugoslavo non appena il presente Memorandum d'Intesa sarà stato parafato e in ogni caso entro tre settimane dalla data della parafatura. I Governi italiano e jugoslavo nomineranno immediatamente una Commissione di demarcazione con il compito di stabilire una più precisa determinazione della linea di demarcazione, in conformità con la carta di cui all'Allegato I.</p>
--	--

Il Memorandum d'Intesa del 1954

manente, che a sua volta doveva essere approvato dal Consiglio di Sicurezza stesso. A decorrere da tale data, il TLT sarebbe stato governato secondo le disposizioni dello Statuto permanente. Il testo delle disposizioni dello Strumento per il regime provvisorio si trovava nell'Allegato VII al Trattato di Pace, mentre quello dello Statuto Permanente nell'Allegato VI del medesimo Trattato.

La soluzione sopra esposta si dimostrò ben presto inoperante a causa delle forti divisioni tra le contrapposte Potenze nel corso della guerra fredda. Per tale motivo, il Consiglio di Sicurezza dalle Nazioni non nominò il Governatore del TLT, presupposto fondamentale per la formazione ed il funzionamento della nuova collettività. Il TLT continuò invece ad essere amministrato in base a quanto disposto dall'art. 2 dello Strumento per il regime provvisorio, ovvero dai comandanti militari operanti nelle relative zone: il comandante anglo-americano nella "Zona A", di 223 kmq e circa 298.000 abitanti con sede a Trieste, e quello jugoslavo nella "Zona B", di 495 kmq e circa 67.000 abitanti, con sede a Capodistria¹⁴.

Secondo il prof. Manlio Udina, il territorio in questione divenne "nullis" per effetto della cessazione della sovranità italiana disposta dal punto 2 dell'art. 21 del Trattato di pace, e della mancata formazione immediatamente successiva del nuovo ente previsto dal punto 1 dello stesso articolo del Trattato. Secondo tale autore, la sovranità non poteva essere semplicisticamente attribuita al primo

¹⁴ La linea di delimitazione fra le due zone era conseguenza di precedenti accordi, intervenuti ancora nel 1945, in periodo di occupazione bellica armistiziale, tra i comandi alleato e jugoslavo; sul tema specifico vedi M. UDINA, *op. cit.*, p. 10.

occupante proprio per il fatto che l'ente nascituro doveva essere l'elemento costitutivo delimitato dalle frontiere definite, ed in quanto tali internazionalmente riconosciute, dagli artt. 4 e 22 del Trattato di pace. Secondo la tesi esposta, il territorio in questione rimase sottoposto ad occupazione militare, che cessava di essere bellico–armistiziale per divenire pacifica convenzionale, definita dall'autore come eseguita a “titolo quasi fiduciario nell'interesse dell'ente nascituro”¹⁵.

1.2. Attività diplomatiche 1947 – 1954

L'imprevisto prolungarsi del regime di occupazione militare, che doveva essere temporaneo, dettato dall'impossibilità di giungere alla nomina del Governatore, ed il progressivo inserimento della “Zona B” del TLT negli ordinamenti di Croazia e Slovenia, indussero gli alleati occidentali (Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti), a poco più di sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato di pace, a proporre all'Unione Sovietica, la restituzione dell'intero territorio all'Italia, mediante un protocollo addizionale al Trattato. Tale proposta, che trovò espressione nella Dichiarazione tripartita del 20 marzo 1948¹⁶, incontrò il netto rifiuto sovietico¹⁷.

Conseguenzialmente alle opposizioni sovietiche e all'insuccesso delle intermittenti trattative dirette italo – jugoslave nel periodo 1950 – 1952, i Governi responsabili dell'amministrazione della Zona A ed il Governo Italiano stipularono il 9 maggio 1952 a Londra un Protocollo¹⁸, con cui concordavano l'inserimento di funzionari italiani negli organi di governo civile ed un più stretto collegamento della “Zona A” con l'economia italiana. Tale Protocollo era sostanzialmente una risposta alla sempre più incisiva integrazione della “Zona B” nell'ordinamento giuridico ed economico della Jugoslavia, o più precisamente delle repubbliche di Croazia e Slovenia.

Maggiore spinta e concretezza alle trattative bilaterali italo–jugoslave per una soluzione definitiva della questione del TLT, venne data dall'annuncio formale dei Governi

¹⁵ Ibid., p. 11.

¹⁶ Per il testo vedi *La documentation française*, Notes et études documentaires, n.o. 1596, p. 16. La dichiarazione fu comunicata lo stesso giorno dal rappresentante permanente degli Stati Uniti al Segretario generale delle Nazioni Unite (U.N., Doc. S/707, riprodotto nei Conseil de Securite, Procès-verbaux officiels, 3eme annee, Suppl. d'aout 1948, p. 44 e ss.).

¹⁷ Rifiuto espresso formalmente con nota del 13 aprile 1948, dato che la questione del TLT è stata dai sovietici legata alla loro proposta di ricostituzione dell'indipendenza dell'Austria. Vedi STURZH, *Kleine Geschichte des osterreichischen Staatsvertrages*, Graz 1975, p. 66.

¹⁸ Vedi N.U. Rec. Traités, vol. 168. p. 65 e ss. Nei testi ufficiali inglese ed italiano.

degli Stati Uniti e del Regno Unito dell'8 ottobre 1953¹⁹, con cui tali governi dichiararono l'intenzione di porre fine alla loro amministrazione della "Zona A" del TLT.

Come già menzionato, tale annuncio determinò un'accelerazione nelle trattative italo-jugoslave ed il 2 febbraio 1954 iniziarono a Londra, in tutta segretezza, i negoziati che portarono poi alla parafatura del Memorandum d'Intesa.

1.3. Il Memorandum d'Intesa

La decisione politica più importante del Memorandum d'Intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia relativo al TLT, stipulato a Londra il 5 ottobre 1954²⁰, fu la contemporanea cessazione del governo militare nelle due zone componenti tale territorio e l'estensione concordata dell'amministrazione civile italiana nella "Zona A" e di quella jugoslava nella "Zona B" del territorio medesimo (punto 2 del Memorandum).

Rilevanti furono, poi, le disposizioni dello "Statuto Speciale" all'Allegato II dell'accordo, che costituivano uno degli esempi più interessanti di accordi tra Stati per la protezione delle rispettive minoranze²¹.

Il Memorandum aveva natura di accordo in forma semplificata, ossia questi al momento della sua parafatura, il 5 ottobre 1954, era entrato immediatamente in vigore nei rapporti tra gli Stati contraenti, soprattutto tra i due Stati direttamente interessati, senza necessità di ratifica o di qualunque altro ed ulteriore tipo di provvedimento esecutivo di carattere interno.

Su richiesta del Governo Italiano, e per ragioni di politica interna, il Memorandum al paragrafo I assumeva l'aspetto di un atto volto all'adozione di "*mesures pratiques*" ("*practical agreements*"), ovvero di provvedimento idoneo, come testualmente recitava, a mettere fine alla "attuale insoddisfacente situazione".

¹⁹ Vedi il testo in Department of State Bulletin, vol. XXIX, 19. Oct. 1953, p. 529. Tale decisione venne presa soprattutto per iniziativa britannica.

²⁰ N.U., Rec. Traties, vol. 235, p. 99 ss. Il Memorandum è stato registrato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 aprile 1958, su richiesta degli Stati Uniti.

L'operato del Governo italiano venne approvato al Senato della Repubblica l'8 ottobre 1954 ed alla Camera il 19 ottobre 1954. Trattandosi di un accordo in forma semplificata, questi, ai fini della sua applicabilità, non necessitava di un ordine generale di esecuzione. L'Assemblea Federale jugoslava ha approvato il Memorandum il 25 ottobre 1954 ed il 27 ottobre 1954 il testo del Memorandum fu pubblicato nella Gazzetta ufficiale jugoslava, vedi *Dodatak br. 6. Službenog lista FNRJ* del 27 ottobre 1954.

²¹ Vedi SCHWELB, "The Trieste Settlement and human rights", *American journal of international law*, 1955, p. 240.

Per tale motivo, l'opinione pubblica e politica italiana interpretò il Memorandum come un accordo "provvisorio" che aveva previsto una soluzione de facto del contenzioso italo – jugoslavo intorno alla sorte di Trieste e delle zone circostanti. La maggior parte della dottrina internazionalistica italiana che si occupava della questione²², concordava che il Memorandum, indipendentemente dalla terminologia utilizzata nel suo testo, aveva un carattere duraturo e definitivo con piena efficacia giuridica di spartizione delle zone A e B del TLT tra Italia e Jugoslavia, e ciò in conformità sia al diritto internazionale, che a quello italiano. A supporto di tale posizione, ovvero sulla reale portata del Memorandum volto alla definitiva soluzione del contenzioso territoriale tra i due Stati in questione, stavano le due dichiarazioni unilaterali internazionalmente rilevanti e aventi identico contenuto di Stati Uniti e Regno Unito, rilasciate il giorno delle parafatura del Memorandum, dove dichiararono solennemente che *it will give no support to claims of either Yugoslavia or Italy to territory under the sovereignty or administration of the other*. Lo stesso giorno, pure il Governo francese dichiarò che *il n'accordera pas son soutien aux revendications que l'un de deux Pays pourrait faire valoir sur des territoires places sous la souverainete ou l'administration de l'autre*²³. Concordava con tale posizione pure il negoziatore italiano del Memorandum, l'Ambasciatore sen. Brosio, come ebbe a dichiarare al Senato il 9 ottobre 1975, durante le discussioni relative agli accordi che in quel periodo il Governo italiano stava per stipulare con la Jugoslavia ad Osimo²⁴.

Una situazione particolarmente interessante è dettata da un ulteriore effetto di tale accordo, ossia la formale abrogazione degli artt. 4, 21, 22 e degli Allegati da VI a X del Trattato di pace, data la spartizione tra Italia e Jugoslavia dell'area costituente il mai sorto TLT. Tale fatto è tanto più rilevante quando si constata che, fatta eccezione per le parti del Memorandum, le altre "Potenze Alleate e Associate" non parteciparono ai negoziati e, soprattutto, non sottoscrissero l'accordo stesso.

La questione formale sopra esposta risulta più apparente che reale proprio per il fatto che, in esecuzione del paragrafo 9 del Memorandum, il testo degli accordi fu comunicato lo stesso giorno della parafatura da parte dei quattro stipulanti al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per informazione dei suoi membri²⁵. Susseguentemente, nessuno dei membri del Consiglio di sicurezza

²² Udina, Taracchini ecc.

²³ Department of State Press Release 554, dated October 5, 1954, in Department of State Bulletin, 1954, vol. XXXI, p. 555; Stationery office, Micellaneous N.o. 30. (1954), Cmd. 1988, London 1954, p. 6; La Documentation française, Notes et etudes documentaires (19 novembre 1954) n.o. 1950, p. 10.

²⁴ *Atti parlamentari*, Senato della Repubblica, VI Legisl., Resoconto delle discussioni, p. 23264.

²⁵ N.U. Conseil Securite. Proces – verbaux, 9eme annee, Supl. Oct. Dec. 1954, p. 2. (Doc. S/3301).

ritenne di far discutere l'argomento al Consiglio medesimo e, di conseguenza, si riconobbe tacitamente l'efficacia degli accordi anche nei propri riguardi. Vale la pena sottolineare che la stessa Unione Sovietica, ovvero la quarta grande Potenza responsabile della redazione definitiva del Trattato di pace ed unica "grande" esclusa dai negoziati del 1954 e dalla parafatura del Memorandum, non sollevò obiezioni, ma indirizzò il 12 ottobre 1954 una lettera al Presidente del Consiglio di Sicurezza nella quale dichiarava di prendere atto degli intervenuti accordi in quanto conclusi a seguito di un'intesa tra i due paesi direttamente interessati ed in modo da contribuire al miglioramento delle relazioni internazionali.²⁶

1.4. Il Trattato di Osimo ²⁷

Due decenni dopo la sottoscrizione del Memorandum d'Intesa di Londra, le posizioni dei Governi italiano e jugoslavo divennero mature per dare definizione formale a quello che informalmente e di fatto era già stato risolto dal Memorandum, ovvero la soluzione della determinazione del confine tra i due paesi limitrofi. Con l'art. I comma I del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, sottoscritto il 10 novembre 1975²⁸ a Osimo²⁹, si stabiliva esplicitamente la "frontiera" tra l'Italia e la Jugoslavia per la parte non determinata nel Trattato di pace, mediante il richiamo alla descrizione testuale dell'Allegato I e al tracciato su carta dell'Allegato II al Trattato di Osimo.

Con tale atto, le parti stipulanti riconobbero sostanzialmente e formalmente la spartizione tra i due Stati dell'area del Territorio Libero di Trieste, già eseguita precedentemente in via implicita mediante l'estensione delle amministrazioni civili in base alle disposizioni del Memorandum d'Intesa.

²⁶ N.U. Conseil Securite. Proces – verbaux, 9eme annee, Supl. Oct. Dec. 1954, p. 2. (Doc. S/3305)

²⁷ Il c.d. Trattato di Osimo è costituito da due accordi, ossia (1) il Trattato sulla frontiera comune tra Italia e Jugoslavia nell'area già destinata alla formazione del Territorio Libero di Trieste e il simultaneo (2) Accordo sulla promozione della cooperazione economica e la Zona franca mista, assieme ad alcuni accordi collaterali minori e ad alcuni scambi di lettere. Per il tema trattato in questa disamina mi sono concentrato sul trattato indicato sub (1) di questa nota ed è a tale trattato che ci riferiamo nel testo mediante la denominazione di «Trattato di Osimo».

²⁸ Il Trattato e l'Accordo sono entrati in vigore il 3 aprile 1977, in seguito allo scambio degli strumenti di ratifica.

²⁹ In Italia, il Trattato di Osimo con i relativi Allegati è stato pubblicato mediante la Legge 14 marzo 1977, n. 73, autorizzante la ratifica e l'esecuzione degli stessi, nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 21 marzo 1977, e in Jugoslavia sono stati ratificati e promulgati coi decreti presidenziali n. 593 e 594 del 1 marzo 1977, e pubblicati nel *Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori*, 1/1977.

L'art. 7 del Trattato di Osimo prevedeva che alla data della sua entrata in vigore, il Memorandum di Londra ed i suoi allegati cessavano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la RSF di Jugoslavia. A garanzia della tutela dei rispettivi gruppi etnici, stabilita nello "Statuto Speciale" costituente l'Allegato II del Memorandum, l'art. 8 del Trattato di Osimo sanciva che al momento in cui avesse cessato di avere effetto tale Statuto Speciale, ciascuna parte avrebbe dichiarato di mantenere in vigore le misure interne già adottate in applicazione di tale Statuto e che avrebbe assicurato, nell'ambito del suo diritto interno, il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due rispettivi gruppi etnici, previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

Bisogna qui ricordare che dopo l'avvenuta determinazione anche formale della comune frontiera dei due Stati, la Santa Sede ne prese immediatamente atto, restituendo alla Diocesi di Capodistria, mediante la costituzione apostolica «*Prioribus Saeculi*» del 17 ottobre 1977³⁰, l'autonomia di cui aveva goduto sino al 1828, ovvero fino a quando si era formata la Diocesi unita di Trieste e Capodistria. Oltre a ciò, si procedette ad eseguire una correzione dei confini tra le due Diocesi in modo tale da farle coincidere con la frontiera tra i due Stati.

Con la stipulazione del Trattato di Osimo, anche sotto l'aspetto formale si concludeva il contenzioso relativo alla determinazione del confine tra i due Stati, riaffermando sostanzialmente la spartizione territoriale concordata due decenni prima con il Memorandum di Londra.

2. Lo status giuridico dei beni immobili dei cittadini italiani nella ex "Zona B" del TLT e la loro nazionalizzazione

Conseguenza ovvia delle vicissitudini storiche dovute alla travagliata storia dell'area geografica costituente l'ex "Zona B" del TLT, era quella di avere moltissimi beni immobili, se non la maggioranza, intestati a cittadini italiani. Considerando il protrarsi dello stato d'incertezza relativo alla sorte politica di tale zona, la questione del futuro di tali proprietà immobiliari non fu affrontata in maniera complessiva tra Italia e Jugoslavia fino alla parafatura del Memorandum di Londra del 1954.

In esecuzione alle disposizioni del Memorandum d'Intesa relativo all'estensione dell'amministrazione civile jugoslava sulla "Zona B", la Jugoslavia adot-

³⁰ *Acta Apostolicae Sedis*, 1977, pp. 689 – 691.

11 della Legge sugli indennizzi per i beni sottratti durante il regime comunista jugoslavo sia applicabile, ovvero determinarne la portata.

Il Trattato di Osimo (art. 4) ed il Trattato di Roma (artt. 2 e 3), secondo quanto spiegato al punto 3 di questo scritto, hanno predisposto il *modus* con cui la questione relativa all'indennizzo dei beni di cui all'art. 4 del Trattato di Osimo dovrebbe essere risolto.

Stante l'inadempienza di uno dei due stipulanti, ovvero della Repubblica di Croazia come successore della RSF di Jugoslavia negli obblighi assunti nei trattati sopra indicati, del pagamento dell'indennizzo, il sottoscritto è dell'opinione che la questione dell'indennizzo dei beni di cui all'art. 4 del Trattato di Osimo⁵⁸ non può essere considerata come "risolta da trattati internazionali" ai fini della limitazione disposta dall'art. 11 della Legge sugli indennizzi per i beni sottratti durante il regime comunista jugoslavo.

Concludendo reputo che le domande di denazionalizzazione presentate dai cittadini italiani per i beni immobili nazionalizzati dalle autorità jugoslave nella ex "Zona B" del Territorio Libero di Trieste, siano fondate sia dal punto di vista processuale, in ragione della loro proponibilità e non rigettabilità, che dal punto di vista del merito, perlomeno per quanto concerne il limite dell'art. 11 della Legge sugli indennizzi per i beni sottratti durante il regime comunista jugoslavo.

Faccio comunque notare che la legge in questione presenta moltissime altre limitazioni che, per la lunghezza del tema non attinente a questo scritto, non ho esaminato.

SAŽETAK

NEKRETNINE TALIJANSKIH DRŽAVLJANA IZ BIVŠE ZONE B SLOBODNOG TERITORIJA TRSTA OD MIROVNOG SPORAZUMA DO POSTUPKA DENACIONALIZACIJE

U prvom dijelu ogleda, autor analizira povijesni kontekst u kojem su se odvijali talijansko-jugoslavenski pregovori, kao i sadržaje više međunarodnih sporazuma koji se odnose na Zonu B, sa ciljem da evidentira različita stajališta o osjetljivom pitanju suvereniteta nad tim područjem u odnosu na teškim pregovorima koji su u tom smislu vođeni.

⁵⁸ I beni, i diritti e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del territorio indicata all'art. 21 del Trattato di pace con l'Italia del 1947, compresa nelle frontiere della RSF di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte di Autorità militari, civili o locali jugoslave a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio.

U drugome dijelu, autor jednostavno, ali iscrpno, opisuje kakav je bio status nekretnina talijanskih građana u Zoni B u pojedinim povijesnim razdobljima, te pojašnjava kako su se jugoslavenske vlasti pobrinule da nacionaliziraju te nekretnine. U tu svrhu posebno se naglašava na kakav su način, s jedne strane međunarodni sporazumi, a s druge jugoslavenska pravna i administrativna praksa izvršili rečenu nacionalizaciju. Osim toga, autor se zaustavlja na jednoj posebno aktualnoj temi, odnosno na analizi procesa denacionalizacije koji se upravo provodi u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o naknadi štete da oduzeta imovina za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Taj je zakon značajan posebno zbog novine koju donosi Zakon o izmjenama i dopunama istog, koji shodno Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, ukida raniju zabranu kojom se stranim državljanima priječilo sudjelovanje u procesu denacionalizacije.

POVZETEK

NEPREMIČNINE ITALIJANSKIH DRŽAVLJANOV V BIVŠI CONI B SVODODNEGA TRŽAŠKEGA OZEMLJA OD MIROVNE POGODBE DO DENACIONALIZACIJE

V prvem delu eseja avtor analizira zgodovinski kontekst, v katerem so se vršila pogajanja med Italijo in Jugoslavijo, kakor tudi vsebine raznih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na cono B, z namenom, da bi prikazal različna stališča glede delikatne zadeve o suverenosti na zgoraj omenjeni coni, v luči težkih pogajanj, ki so se vršila v tem okviru.

V drugem delu avtor predstavlja na zelo enostaven toda izčrpen način status nepremičnin italijanskih državljanov, ki so se nahajale v coni B glede na razna zgodovinska obdobja in pojasnuje, kako so jugoslovanske oblasti poskbele za nacionalizacijo teh imovin. V tem sklopu je treba posebno poudariti način, s katerim so po eni strani mednarodni sporazumi, po drugi pravni organi in upravna praksa Jugoslavije udejanili zgoraj navedeno nacionalizacijo. Obenem se avtor zaustavlja ob posebno aktualnem argumentu, in sicer ob analizi procesa denacionalizacije, ki je v teku na Hrvaškem na podlagi Zakona o odškodninah za imovine, ki so bile odvzete v obdobju komunistične vlade Jugoslavije. Ta zakon je zanimiv predvsem za novost, ki jo uvaja Zakon o spremembi in amandmaju navedenega zakona, ki, z izvajanjem sklepa Ustavnega sodišča Republike Hrvaške, je preklical prejšnjo prepoved, na podlagi katere je bilo državljanom brez hrvaškega državljanstva prepovedano, da bi se okoristili procesa denacionalizacije.